



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Il Soprintendente Regionale per la Sardegna*

Decreto N° 34

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368;  
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441 con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e in particolare l'art.13 comma 2 lettera "b" del citato DPR 441/00;  
VISTO il D.M. del 06/06/1996 con il quale veniva dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge N.1089 del 01/06/39, il villaggio preistorico di Costa Facci e Bidda, sito in provincia di Cagliari, Comune di Segariu, segnato in catasto al foglio 11, Mappali 29, 30 (parte), 21 (parte), 13, 15, 16- strada vicinale Pala Pranis (parte);  
CONSIDERATO che, a seguito di istanza della Ditta A.PR.I.C.A, la Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano ha effettuato nel mapp. 21 (Parte) del fg. 11 uno scavo archeologico teso al recupero dell'insediamento preistorico e alla conseguente valutazione della possibile riforma del vincolo D.M. del 06/06/96;  
VISTA la relazione scientifica sullo scavo archeologico compiuto relativo al mappale 21 (parte) del fg.11 della Soprintendenza Archeologica competente;  
VISTA la nota del 12/05/2003 della ditta A.PR.I.C.A di richiesta di riforma del vincolo nella quale tra l'altro la Ditta A.PR.I.C.A. " si impegna a proprie spese , a reperire sul mercato l'apparecchiatura necessaria per la verifica del sottosuolo, onde verificare la presenza di reperti archeologici". Inoltre si impegna a collaborare con gli archeologi, "mettendo a disposizione macchinari propri , per eventuali sondaggi, e quant'altro necessario per poter dar corso alle operazioni di bonifica su tutti gli altri mappali interessati".  
VISTE le note prot n. 4316 del 15/05/03 e N°4850 del 29/05/03 con le quali la competente Soprintendenza Archeologica ha motivatamente proposto a questa Soprintendenza Regionale l'emanazione del provvedimento di parziale riforma del citato Decreto Ministeriale del 06/06/1996 ;  
VISTA la nota N. 2413 del 03/06/2003 con la quale la Soprintendenza Regionale ha comunicato ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 490/99 l'avvio del relativo procedimento di riforma parziale del D.M. prima citato agli aventi diritto;  
VISTE le osservazioni prodotte a seguito di tale comunicazione dagli interessati nelle seguenti date:  
Nota N. 9883/03 del 11/06/03 della Direzione Generale per i Beni Archeologici;  
Nota del 18/06/03 della Ditta A.PR.I.C.A. SRL;  
Nota N. 9050 del 20/06/03 dell'Assessorato Regionale dell'Industria-Servizio Attività Estrattive;  
Nota N. 4067 del 23/06/03 del Comune di Segariu;  
Nota N. 47/03 del 16/07/03 della FeNEAL-UIL e FILLEA-CGIL;  
CONSIDERATO che in tali note non sono stati espressi motivi ostativi a tale proposta di riforma parziale del vincolo.  
VISTE inoltre le osservazioni relative alla riforma parziale del vincolo, prodotte dalla Ditta I.C.A. in data 05/08/2003, sentita la competente Soprintendenza Archeologica delle Province di Cagliari e Oristano, si ritengono le stesse non accoglibili relativamente a quanto illustrato nei punti 1-2 poichè basate su argomentazioni che esulano dai contenuti e dalle motivazioni che questa Amministrazione ha addotto a sostegno della richiesta riforma del vincolo, e appaiono estranee alle competenze proprie di questa



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Il Soprintendente Regionale per la Sardegna*

Amministrazione; si ritiene invece parzialmente accoglibile la richiesta esplicitata al punto 3 di escludere dalla riforma del vincolo una fascia lungo tutto il confine con il mappale 13: tale richiesta appare funzionale all'intendimento dell'Amministrazione, di conservare cioè un'area continua di territorio vincolata, in stretta adiacenza all'area oggetto di interesse archeologico.

CONSIDERATO che lo scavo eseguito dalla Soprintendenza Archeologica sul mappale 21 (P) del Foglio 11, come riferito dal medesimo istituto, ha consentito il recupero completo dei materiali archeologici presenti nell'area, senza evidenziare strutture monumentali da sottoporre a tutela e facendo venir meno le condizioni che a suo tempo avevano richiesto l'apposizione del provvedimento di tutela sul mappale 21 (p) del F.11;

CONSIDERATO che permane la presenza di resti archeologici sugli immobili distinti al catasto al Foglio 11 del Comune di Segariu, mappali 29, 30 (parte), 13-15-16 – strada vicinale Pala Pranis (parte), confinanti con le particelle 11, 21 (parte) strada vicinale Pala Pranis (parte), 28,35, 30, 31, 32 del medesimo foglio, come da unita planimetria catastale, che rivestono interesse particolarmente importate ai sensi dell'art. 2 (comma 1 lettera a) del citato Decreto Legislativo n. 490/99 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

**DECRETA**

Il D.M. in data 06/06/1996 è riformato nel punto relativo al mappale 21 (parte) Foglio 11, che viene escluso dal provvedimento di tutela ad eccezione della fascia di terreno della profondità di 15 metri dal confine con il mappale 13 e con la strada vicinale Pala Pranis, poiché libero da preesistenze archeologiche a seguito degli scavi condotti dalla competente Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano.

Sui restanti immobili di cui alle premesse, su cui insistono i resti archeologici descritti nell'unita relazione, e meglio individuati nella allegata planimetria catastale, permane la dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e restano, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 490/99.

La planimetria catastale, la relazione storico-artistica con la relazione scientifica sullo scavo archeologico, formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, a cura del competente Istituto, ai destinatari individuati nelle relate di notifica e al Comune di Segariu.

Il provvedimento verrà successivamente trascritto, a cura della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano, presso l'Agenzia del Territorio competente -Servizio Pubblicità Immobiliare- ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene stesso.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Sardegna, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dalla L.205/2000, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Cagliari 09/09/2003

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE

*Paolo Scarpellini*